



Centro ricerche BRASIMONE

Servizio prevenzione e protezione

Documento di sicurezza

classificazione			Documento n° ISER BRA	Pag. 1	Di: 24
identificazione	Distribuzione R	Copia n.			

TITOLO:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

***Documento Unico di Valutazione dei Rischi relativo alle
Attività delle Imprese Appaltatrici che operano
nel Centro Ricerche BRASIMONE***

(ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs.81/08)

			Martinelli Roberto	Agostini Pietro	Tarantino Mariano	Farini Mirko
06	16/12/2022	revisione	RPP	DIR FSN ING	DIR FSN PROIN	ISER BRA
Rev.	Data	DESCRIZIONE	REDAZIONE/VERIFICA	APPROVAZIONE	APPROVAZIONE	APPROVAZIONE

INDICE GENERALE

LISTA DI DISTRIBUZIONE.....	3
MATRICE DELLE REVISIONI.....	3
ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	3
PROCEDURE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
1. PREMESSA.....	4
1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI.....	4
1.2 REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI.....	4
1.3 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI.....	4
2. APPLICABILITÀ.....	5
2.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	5
2.2 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ.....	5
2.3 TERMINI E DEFINIZIONI.....	6
3. INFORMAZIONI GENERALI.....	7
3.1 DATI DELLA UNITÀ PRODUTTIVA COMMITTENTE.....	7
3.2 PLANIMETRIA DEL SITO.....	7
3.3 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SICUREZZA DEL COMMITTENTE.....	7
3.4 ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE.....	8
3.6 GESTIONE DELL'EMERGENZA.....	11
3.7 PREVENZIONE INCENDI.....	11
3.8 SQUADRA DI EMERGENZA.....	11
3.9 PUNTI DI RADUNO.....	12
3.10 LIMITAZIONI DI ACCESSO PER IL PERSONALE ESTERNO.....	12
3.11 PIANO DI EMERGENZA INTERNO.....	12
3.12 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA.....	12
3.13 EMERGENZA INCENDIO.....	13
3.14 LAVORATORI TUTELATI.....	13
4. INDICE DELLE INTERFERENZE.....	15
4.1 MISURE GENERALI ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE.....	16
4.2 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE.....	16
4.3 RECINZIONI E PERCORSI.....	16
4.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA.....	17
4.5 VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI.....	17
ALLEGATO 1: PLANIMETRIA DEL SITO E ZONE DI RADUNO.....	21
ALLEGATO 2: VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO.....	22
ALLEGATO 3. MATRICE INTERFERENZE TRA LE IMPRESE APPALTATRICI.....	23
ALLEGATO 4: MISURE ADOTTATE PER RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZA PER LO SPECIFICO APPALTO E/O CONTRATTO DI SERVIZIO	

Oggetto: Documento Unico di valutazione dei rischi per eliminare le interferenze (art.26 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81)

LISTA DI DISTRIBUZIONE

FUNZIONE O RUOLO	NUMERO COPIE
Direzione Generale	1
Direttore ISER	1
Direttore Gestione Centro (ISER-BRA)	1
Direttore FSN-ING	1
Responsabile del Procedimento	1
Responsabile di Contratto Impresa	1
R.L.S.	1
R.S.P.P.	1

MATRICE DELLE REVISIONI

Indice di revisione	Data di emissione	Descrizione delle modifiche	Motivi delle modifiche
00	5/11/2007	Emissione	Contratto appalto tarsporti
01	15/06/2008	Revisione	Cambiamento normativa
02	1/12/2008	Revisione	Contratto appalto pulizie
03	26/01/2011	Revisione	Modifica struttura
04	1/9/2015	Revisione	modifiche organizzative
05	16/12/2022	Revisione	modifiche struttura

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Codice	descrizione
Allegato 1	Planimetria del sito e zone di raduno
Allegato 2	Verbale della riunione di coordinamento
Allegato 3	Matrice delle interferenze
Allegato 4	Misure adottate per ridurre i rischi di interferenza per lo specifico appalto e/o contratto di servizio (se presenti)

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

1. PREMESSA

1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. 81/08, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Pertanto l'affidamento di servizi verso imprese esterne, impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dal Committente.

1.2 REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art.68 e dell' All. VIII del D. Lgs.163/06. L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

1.3 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente allegato, i seguenti rischi:

- 1) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- 2) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- 3) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- 4) derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

2. APPLICABILITÀ

Quanto riportato nel presente documento risulta applicabile al Centro Ricerche ENEA Brasimone da ora in poi denominato "Sito del Committente".

Il Centro Ricerche ENEA Brasimone è ubicato in prossimità dell'omonimo Lago, in località Brasimone – 40032 Camugnano (Bologna).

Quanto riportato nei successivi paragrafi è rivolto a tutte le persone che operano per le Ditte esterne a qualunque titolo presenti nella proprietà del Committente.

Eventuali procedure di sicurezza specifiche riportate in Allegato al presente documento, devono essere portate a conoscenza del personale dipendente della Ditta appaltatrice mediante i mezzi divulgativi più idonei alla specificità del caso.

2.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le indicazioni descritte nei successivi paragrafi sono state elaborate sulla base della seguente documentazione di riferimento:

- ✓ D.Lgs.81/08
- ✓ Legge n.123 del 3 Agosto 2007
- ✓ Documento Valutazione Rischi del Centro Ricerche BRASIMONE
- ✓ Procedure di Sicurezza del Centro Ricerche BRASIMONE

2.2 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Il Datore di Lavoro Committente (**DLC**) ed il Dirigente della Sicurezza Committente (**DSC**) con gestione autonoma della "committenza", nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 26 comma 1 e 2 del D.Lgs.81/08, ha la responsabilità di:

- a) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- c) promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera.

Il personale del Committente preposto alla gestione dell'Appalto (Responsabile del Procedimento/Responsabile di Contratto/Direttore dei Lavori/Direttore Operativo) ha la responsabilità di vigilare sul rispetto di quanto contenuto nel presente documento da parte della Ditta Appaltatrice.

Il Datore di Lavoro delle ditte Appaltatrici (**DLA**) con il coordinamento e la collaborazione della struttura organizzativa dell'impresa (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) è responsabile di:

- a) effettuare la valutazione di tutti i rischi specifici per la sicurezza e per la salute dei lavoratori,
- b) elaborare, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Documento di Valutazione del Rischio, conformemente all'art. 28 D.Lgs.81/08
- c) riesaminare la valutazione dei rischi e le richieste di eventuali modifiche e/o aggiornamenti ai relativi DVR, annualmente durante la riunione periodica di prevenzione e protezione e/o a seguito di possibili eventi o situazioni (variazione normativa, modifiche significative, ecc.) che lo rendano necessario, e/o quando prescritto per legge (per es. rischio cancerogeni) e comunque ogni tre anni.

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

La Ditta Appaltatrice ha la responsabilità di far osservare al proprio personale, nei limiti della loro applicabilità, le indicazioni contenute nel presente documento e nelle procedure eventualmente adesso collegate.

2.3 TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata nei successivi paragrafi prende come riferimento le definizioni riportate nei documenti "Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" del 28 settembre 2001 e al British Standard OHSAS 18001:2007, "Occupational Health and Safety Management System Specification", nonché nella documentazione tecnica e legislativa ad esso collegata.

In particolare, si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute fondamentali ai fini di una corretta comprensione dei contenuti del presente documento.

Pericolo

Fonte o situazione con un potenziale di danno in termini di lesione o pregiudizi per la salute, di danno alla proprietà, e all'ambiente di lavoro, o una loro combinazione

Rischio

Combinazione della probabilità e delle conseguenze (danno) del verificarsi di uno specifico evento pericoloso

Valutazione del rischio

Procedimento globale di stima dell'entità del rischio e di decisione se un rischio sia o meno tollerabile

Rischio tollerabile

Rischio che è stato ridotto ad un livello che può essere tollerabile per l'organizzazione, in considerazione dei suoi obblighi di legge e della sua Politica sulla Salute e Sicurezza sul lavoro

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1 DATI DELLA UNITA' PRODUTTIVA COMMITTENTE

Denominazione:	ENEA centro ricerche BRASIMONE
Sede:	località Brasimone - 40032 – Camugnano (Bologna)
N° dipendenti:	67
Datori di lavoro:	CITTERIO Marco (ISER); DODARO Alessandro (FSN)

Il Centro Ricerche - ENEA Brasimone è situato in prossimità del crinale dell'appennino Tosco-Emiliano a circa 70 km sia da Bologna che da Firenze in comune di Camugnano, località Brasimone sulle rive dell'omonimo lago.

È raggiungibile in auto prendendo l'autostrada A1 uscendo o al casello Badia o Pian del Voglio (provenendo da Bologna) o uscendo al casello di Roncobilaccio (provenendo da Firenze), si giunge fino a Castiglione dei Pepoli. Infine si prosegue verso il lago del Brasimone.

È collegato per i dipendenti ENEA con il centro ENEA di Bologna (via martiri di monte Sole da servizio di trasporto privato) in orari coincidenti con il normale orario di lavoro.

La stazione ferroviaria più vicina è quella di San Benedetto val di Sambro, sulla linea Bologna-Firenze che dista circa 20 km dal centro.

La proprietà ENEA si estende per circa 412 ettari, quasi interamente coperti da bosco ceduo e ad alto fusto, dei quali 108 ettari sono urbanizzati e delimitati da recinzione.

3.2 PLANIMETRIA DEL SITO

In allegato 1 viene riportata una planimetria di riferimento e relativa legenda degli edifici, che illustra tutte le aree del centro interessate dall'attività delle ditte appaltatrici.

3.3 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SICUREZZA DEL COMMITTENTE

Ai fini della Sicurezza le figure di riferimento risultano come di seguito indicato:

NOME	RUOLO	TELEFONO	MAIL
CITTERIO Marco	Datore di lavoro ISER	06-30483705	marco.citterio@enea.it
DODARO Alessandro	Datore di lavoro FSN	0694005308	alessandro.dodaro@enea.it
AGOSTINI Pietro	Dirigente sicurezza FSN ING	0534-801170	pietro.agostini@enea.it
FARINI Mirko	Dirigente sicurezza FSN ISER BRA	0534-801348	mirko.farini@enea.it
TARANTINO Mariano	Dirigente sicurezza FSN ING PROIN	0534-801262	mariano.tarantino@enea.it
DI RENZO Lucia	Medico Competente	0534-801315	luciadirenzo@gmail.com
MARTINELLI Roberto	RPP	0534801468	Roberto.martinelli@enea.it
RECAPITI			
ENEA centro ricerche			
Telefono:0534 801111			
Sito : www.brasimone.enea.it			
Email: gestionecentro.brasimone@enea.it			

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

3.4 ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

3.4.1 Attività di Servizio

La Direzione di Centro (Datore di Lavoro) insieme alla propria struttura fornisce assistenza e servizi a tutte le Unità programmatiche che operano nel Centro, assicura il mantenimento e la gestione del patrimonio infrastrutturale impiantistico e la gestione operativa di tutto il personale.

Garantisce la corretta applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; favorisce l'integrazione con il territorio e gestisce la biblioteca.

3.4.2 Attività di Ricerca

Le attività di ricerca sono rivolte al settore dell'ingegneria sperimentale e si svolgono nell'ambito di numerosi progetti internazionali in avanzate infrastrutture impiantistiche e laboratori.

3.5 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI AMBIENTE E DI AREA

Ai fini del presente documento, le attività che si svolgono negli edifici del Committente sono riconducibili alle seguenti categorie di ambienti di lavoro in funzione della destinazione d'uso:

- 1) Ambienti di lavoro ad uso Ufficio;
- 2) Ambienti di lavoro uso Magazzino/Archivio;
- 3) Ambienti di lavoro ad uso Officine e Laboratori Meccanici/Tecnologici;
- 4) Ambienti di lavoro ad uso Laboratori Chimici;
- 5) Sale Controllo Impianti;
- 6) Hall impianti sperimentali;
- 7) Aree sottoposte a Sorveglianza per la Radioprotezione (ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.)

A ciascuno di essi sono associati per le caratteristiche dell'ambiente e/o la natura delle attività dei rischi "potenziali" che verranno dettagliati nel seguito.

3.5.1 Rischi connessi con Ambienti di lavoro tipo Ufficio

Per quanto attiene alle attività che si svolgono nei locali con tipologia di ufficio, (comprendendo in questa tipologia anche i locali riunione e le sale di elaborazione dati) la presenza di apparecchiature si limita di solito ad attrezzature munite di videoterminali che non presentano rischi particolari per i "non-utilizzatori". In esso vanno prestate le cautele riferite al punto "Rischio Elettrico".

3.5.2 Rischi connessi con Ambienti di lavoro tipo Magazzino/Archivio

Per quanto attiene a questa tipologia di locali, sempre che l'accesso ad essi non sia espressamente "vietato" a personale non autorizzato, non si riscontra la presenza di rischi particolari né per il personale del committente né per gli esterni.

3.5.3 Rischi connessi con Ambienti di lavoro tipo Officine e Laboratori Meccanici/Tecnologici

I *locali Officine* sono di solito locali nei quali sono installate macchine utensili fisse o portatili o attrezzature per effettuare lavorazioni meccaniche.

I *Laboratori Meccanici* e *Laboratori Tecnologici* sono locali nei quali sono installate macchine e/o attrezzature per la caratterizzazione di parametri su provini metallici. Le considerazioni che seguono valgono per entrambi le tipologie di locale.

Essendo tali macchine apparecchiature elettriche, per quanto concerne i rischi dovuti alla corrente elettrica valgono le cautele riportate al paragrafo "Rischi Elettrici".

Per quanto concerne invece i rischi meccanici dovuti specificamente alle macchine e/o attrezzature presenti, è responsabilità del *Preposto ENEA dell'Officina o del Laboratorio* fornire le informazioni di sicurezza agli eventuali ospiti presenti durante il funzionamento delle macchine, impedendo che tali persone siano esposte a rischi indiretti, cioè non strettamente connessi all'uso delle attrezzature.

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

In caso di abbandono dei locali e, comunque, al termine della giornata lavorativa, il personale ENEA assicura, ed il Preposto all'attività vigila, affinché:

- tutte le macchine siano lasciate "spente" ed "in sicurezza",
- che tutti gli sfridi e i residui di lavorazione siano stati rimossi dai ripiani di lavoro o dai supporti delle macchine utensili in modo da consentire la loro raccolta ed eliminazione (*se prevista*) da parte del personale dell'Impresa di Pulizie
- che non siano abbandonati pezzi di lavorazione e/o sostanze pericolose, e che, in alcun modo lo stato delle attrezzature possa esporre a rischi il personale di Imprese (*compreso il personale dell'Impresa di Pulizie*) che abbia necessità di accedere al locale successivamente, sempre che, detto personale in precedenza sia stato "autorizzato formalmente" ad accedervi dal Responsabile del Contratto o di Procedimento in accordo con il Preposto dell'Attività;
- la pulizia dei locali (*se prevista*) da parte del personale dell'Impresa di Pulizie deve avvenire unicamente per rimozione dal pavimento con attrezzature all'uopo individuate dall'Impresa di Pulizie medesima e mediante l'uso di guanti di protezione.
- il Responsabile del Contratto o di Procedimento relativo vigilerà sull'Impresa, affinché dette condizioni vengano rispettate.

3.5.4 Rischi connessi con Ambienti di lavoro tipo Laboratori Chimici

I locali identificati come *Laboratorio Chimico e di Radiochimica* sono locali nei quali sono installate attrezzature per il trattamento di provini e campioni, forni, vetrerie e contenitori, e prevede nel normale funzionamento l'impiego di prodotti sostanze e preparati chimici, anche "pericolosi", che in taluni casi possono comportare per gli addetti ai lavori un "moderato" rischio di esposizione ad agenti chimici.

A questo scopo i locali sono dotati di Dispositivi di Protezione Collettiva (sistemi di estrazione, ricircolo, cappe aspiranti con filtro), mentre gli operatori adottano adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Per quanto concerne le problematiche di tipo elettrico si rimanda al paragrafo relativo.

In nessun caso, la gestione ordinaria delle attività di questi *Laboratori* può dar luogo ad esposizione a rischio chimico o di altra natura per gli ospiti del laboratorio a qualunque titolo presenti.

E' in ogni caso responsabilità del *Preposto del Laboratorio* fornire le informazioni di sicurezza agli eventuali ospiti durante lo svolgimento delle attività. Egli inoltre si farà inoltre carico di impedire che tali persone siano esposte a rischi indebiti o indiretti, cioè non strettamente connessi all'uso delle attrezzature.

In caso di abbandono dei locali e, comunque, al termine della giornata di lavoro, il *personale ENEA* si assicura, ed il *Preposto all'attività* vigila, affinché:

- tutte le attrezzature siano lasciate "spente" ed "in sicurezza",
- che i piani di lavoro siano sgomberati da sostanze e/o preparati pericolosi,
- che le sostanze e/o i preparati pericolosi siano chiusi nelle loro confezioni e riposti nei rispettivi armadi;
- che la vetreria sia stata rimossa e che in alcun modo lo stato delle attrezzature possa esporre a rischi il personale di Imprese (*compreso il personale dell'Impresa di Pulizie*) che debba accedere al locale successivamente, sempre che, detto personale in precedenza sia stato "autorizzato formalmente" ad accedervi dal Responsabile del Contratto o di Procedimento in accordo con il Preposto dell'Attività;
- la pulizia dei locali (*se prevista*) da parte del personale dell'Impresa di Pulizie deve avvenire unicamente per rimozione dal pavimento con attrezzature all'uopo individuate dall'Impresa di Pulizie medesima e mediante l'uso di guanti di protezione.

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

- il *Responsabile del Contratto o del Procedimento* relativo vigilerà sull'Impresa, affinché dette condizioni vengano rispettate.

3.5.5 Rischi connessi con ambienti tipo Sale Controllo Impianti

Questi ambienti sono locali separati fisicamente dagli stessi impianti cui sono asservite.

In esse vengono controllati diversi parametri indicativi dello stato di funzionamento degli impianti sperimentali attraverso l'impiego di postazioni munite di videoterminali, e pertanto valgono per esse considerazioni del tutto analoghe a quelle sopra esposte relativamente agli *Ambienti ad uso Ufficio*.

3.5.6 Zone Interdette

Le hall in cui sono presenti *Impianti Sperimentali* sono di solito accessibili ad impianti spenti e solo da parte degli "operatori di Impianto".

Non è consentito l'accesso a personale non preventivamente e formalmente autorizzato.

Le *Aree sottoposte a Sorveglianza per la Radioprotezione* (ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.) sono interdette a tutto il personale con la sola eccezione del Personale espressamente autorizzato dall'Esperto Qualificato (Tecnico a tale scopo nominato) secondo indicazioni e procedure da egli indicate ed affisse sulle porte di accesso.

3.5.7 Rischio Elettrico

Una particolare attenzione va indirizzata alla eventuale presenza di "*Cavi elettrici volanti*" (comunemente chiamate "*prolunghe*") e di "*prese elettriche mobili a ricettività multipla*" (meglio conosciute come "*prese a ciabatta*") che **di norma non vengono "usate"**, mentre le "*prese a ciabatta*" nella maggioranza dei casi sono fissate a parete o su supporto verticale. In entrambi i casi, se non opportunamente segnalati il rischio a cui si è esposti riguarda la possibilità di inciampare.

"*Cavi elettrici volanti*" possono essere presenti per effettuare lavori in ***casi eccezionali*** e per un ***tempo limitato***. Il *Preposto ENEA all'Attività* provvede di volta in volta a segnalarne preventivamente e formalmente la presenza.

L'Impresa deve prestare la consueta cautela nell'impiego di prese elettriche fisse verificando che la potenza elettrica richiesta per il funzionamento delle proprie attrezzature di lavoro (se il contratto ne prevede l'impiego) sia compatibile con quella del quadro di allacciamento.

E' obbligatorio l'utilizzo di componenti e apparecchi elettrici conformi (Marcatura CE) ed in buono stato di conservazione.

È consentito uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale.

I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, devono inoltre essere protetti se soggetti ad usura, colpi, impatti.

3.5.8 Obblighi e Divieti

E' fatto divieto a chiunque non sia addetto ai lavori, dipendenti del Committente e non, l'impiego di attrezzature, macchine utensili fisse e portatili, nonchè dispositivi di qualunque natura, ivi compresi quelli muniti di Videoterminali se non "*espressamente e formalmente Autorizzati*".

E' fatto obbligo per tutti il rispetto della segnaletica e delle indicazioni riportate sui cartelli esposti.

E' fatto obbligo per le imprese esterne rendere edotti i propri dipendenti sul significato della segnaletica di sicurezza e sull'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Qualunque variazione delle normali condizioni di funzionamento di impianti o di attrezzature del Committente che possa implicare esposizione a rischi di *qualunque natura*, ovvero nel caso in cui l'attività dell'impresa debba svolgersi in aree e/o ambienti che in determinate condizioni potrebbero esporre a rischi occasionali dovuti allo svolgimento di *attività e/o esperienze particolari* condotte da

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

personale ENEA, il *Preposto ENEA alla Attività* ne informerà formalmente il *Responsabile ENEA del Procedimento o di Contratto con l'Impresa* e vigilerà affinché le attività dell'Impresa avvengano in condizioni che le attrezzature non espongano a rischi indebiti il Personale dell'Impresa stessa.

A tal fine dovranno essere **concordate per iscritto** tra il *Responsabile ENEA del Procedimento o di Contratto con l'Impresa* ed il *Responsabile dell'Impresa*, procedure, tempi e modi per lo svolgimento del servizio e delle prestazioni, anche mediante **l'affissione di cartelli informativi**.

Quest'ultima considerazione vale in particolar modo nel caso in cui il personale dell' Impresa Esterna sia stato chiamato ad accedere ai locali per eseguire attività in assenza di personale del committente.

3.6 GESTIONE DELL'EMERGENZA

Il Datore di Lavoro Committente (DLC), nell'ambito dell'Unità Produttiva, ha:

- ✓ organizzato i rapporti con i servizi pubblici per il pronto soccorso, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- ✓ designato i lavoratori della squadra antincendio, in relazione alla natura delle attività svolte.

Per quanto riguarda i rapporti territoriali con i soggetti esterni preposti a vario titolo a contribuire al Sistema Sicurezza del Sito, il Committente ha attivato i contatti con:

CONTATTI ESTERNI	Numero Telefonico
Vigili del Fuoco	115
Carabinieri	112
Pubblica Sicurezza	113
Autoambulanza	118
Pronto Soccorso	118

Per quanto riguarda invece l'organizzazione interna al Sito per la Gestione dell'Emergenza, gli interventi effettuati per salvaguardare la sicurezza del personale dipendente e non dipendente possono essere brevemente sintetizzati come riportato nei successivi paragrafi.

3.7 PREVENZIONE INCENDI

La rete di rilevazione degli allarmi incendi dell'intero Sito (inclusi altri allarmi di importanza rilevante per la sicurezza del personale quali ad esempio allarmi da zone con rischi da radiazioni ionizzanti, da rivelatori chimici, ecc..) è concentrata in un Quadro di Allarme Generale, controllato e ubicato presso la Portineria – Palazzina Ingresso.

In ogni edificio ed infrastruttura del Sito del Committente è presente sia un sistema di rilevazioni incendi, sia un adeguato numero di estintori che, per tipo, caratteristiche ed ubicazione, consentono un primo efficace intervento.

3.8 SQUADRA DI EMERGENZA

Nel Sito è presente ed opera una Squadra di Emergenza, in grado di far fronte al primo intervento in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco (ove necessario).

La Squadra di Emergenza è attivabile 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno attraverso la Portineria Tecnica presidiata dal Servizio di Vigilanza (**Portineria - Tel. 2300 - 2222**)

Il personale della Squadra di Emergenza in turno di reperibilità 24 ore su 24 ha il suo presidio al piano terra dell'Edificio Palazzina Ingresso.

Inoltre presso l'Edificio Palazzina Ingresso è ubicato il Servizio di Medicina del Lavoro di Centro, con annesso Pronto Soccorso, normalmente presidiato nei giorni lavorativi orario 08.11-16.10. In tali periodi è assicurata la presenza di un infermiere professionale.

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

In taluni giorni della settimana è garantita anche la presenza del *Medico Competente e Autorizzato* senza alcun obbligo di presidio.

Qualsiasi situazione di emergenza dovrà essere prontamente comunicata da **“chiunque”**, anche dal **personale della Ditta Esterna**, ai riferimenti telefonici indicati.

COMUNICAZIONI PER L'EMERGENZA	
Presidio Interno	Numero Telefonico (*)
Pronto Soccorso (Medicina del Lavoro)	2233
Squadra Emergenza/Guardiania Tecnica	2222
Servizio di Vigilanza	2300
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	2324

(*) Per chiamare un qualsiasi numero telefonico interno del Sito, basta comporre da un qualunque apparecchio telefonico direttamente il numero di interesse senza alcun prefisso.

3.9 PUNTI DI RADUNO

All'interno del Sito risultano individuati una serie di “Punti di Raduno” che devono essere raggiunti da tutto il personale in caso di emergenza in base alla loro dislocazione.

L'indicazione della Zona di Raduno più vicina è riportata nella planimetria presente all'ingresso di ogni edificio del Sito e nell'**Allegato 1** del presente documento.

3.10 LIMITAZIONI DI ACCESSO PER IL PERSONALE ESTERNO

La permanenza e le attività lavorative, in alcune porzioni degli edifici del Sito del Committente, sono regolati da norme interne e/o da manuali di operazione specifici.

Il personale che, a qualsiasi titolo, vi accede, deve attenersi scrupolosamente ai suddetti documenti ed attenersi comunque alle istruzioni operative del Preposto di Impianto - Laboratorio - Officina.

3.11 PIANO DI EMERGENZA INTERNO

Il Piano Generale per la Gestione dell'emergenza del C.R. BRASIMONE è disponibile presso il Servizio Prevenzione e Protezione del Committente.

Le Procedure Operative per la Gestione delle Emergenze (per il personale dipendente e non dipendente), risultano disponibili presso il Servizio Prevenzione e Protezione del Committente.

Vengono di seguito riportate le norme generali di comportamento a cui il personale si deve attenere in caso di emergenza (stralciate dal Piano di Emergenza Interno).

3.12 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

Nel sito non sono previste situazioni di emergenza conseguenti ad eventi “interni” che possano richiedere la evacuazione collettiva dell'intero sito.

I soli casi in cui si può non “*escludere*” una condizione di questo tipo è per cause provenienti dall'esterno, come un incendio di “*vaste proporzioni*” del patrimonio boschivo prossimo alla proprietà ENEA ovvero un attacco di tipo “*terroristico*”.

In tali situazioni del tutto “*ipotetiche*”, lo stato di emergenza viene attivato mediante la sirena generale, secondo le modalità di seguito indicate:

- **EMERGENZA DI MEDIA GRAVITÀ**
3 suoni di 10 secondi ciascuno, intervallati da **pause di 5 secondi**
- **EMERGENZA DI ALTA GRAVITÀ**
10 suoni di 5 secondi ciascuno, intervallati da **pause di 5 secondi**
- **FINE DELLO STATO DI EMERGENZA**
un suono continuo di 60 secondi

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

Alla segnalazione di "**ALLARME**", tutte le persone presenti a qualsiasi titolo nel sito devono riunirsi presso la relativa "Zona di Raduno" asservita all'edificio dal quale si sta evacuando seguendo le semplici norme comportamentali di seguito riportate::

- ✓ non farsi prendere dal panico
- ✓ riflettere sul comportamento da tenere e sulle disposizioni da attuare
- ✓ non diffondere allarmismi generalizzati
- ✓ non prendere iniziative estemporanee di intervento, se non si è in grado di effettuare un primo intervento di soccorso
- ✓ usare il telefono solo e unicamente ai fini dell'emergenza
- ✓ non usare automezzi privati o di servizio per spostamenti non espressamente autorizzati.

L'indicazione della Zona di Raduno più vicina è riportata nella planimetria presente all'ingresso di ogni edificio del sito e nell'**Allegato 1** al presente documento.

3.13 EMERGENZA INCENDIO

La segnalazione di incendio può avvenire dagli impianti automatici di segnalazione o dalla persona che per prima si accorge dell'incendio.

Il personale dipendente e non dipendente, al verificarsi di un qualsiasi principio di incendio, deve comportarsi seguendo poche semplici istruzioni:

- ✓ mantenere la calma
- ✓ informare immediatamente la Guardia (Tel. **2222**), precisando, per quanto possibile, l'ubicazione, le apparecchiature coinvolte e l'entità dell'incendio;
- ✓ utilizzare un estintore (*se addestrati all'uso e nel caso di incendio di modeste dimensioni*) per soffocare le fiamme, indirizzando il getto estinguente alla base delle fuoco.
- ✓ non usare acqua e sostanze estinguenti conduttrici in prossimità di impianti o apparecchiature in tensione
- ✓ lasciare senza indugio il proprio posto di lavoro (*se ritenuto necessario*), curando di disattivare tutte le attrezzature in uso al momento (fermando i macchinari, sconnettendo l'energia elettrica ed interrompendo l'alimentazione di eventuali combustibili), e chiudendo le porte dell'ambiente frequentato
- ✓ abbandonare l'edificio senza indugi, ordinatamente e con calma, non creare allarmismo o confusione, non spingere, non gridare, non correre
- ✓ non portare a seguito nessun oggetto ingombrante quali bastoni, borse o pacchi voluminosi
- ✓ utilizzare unicamente le scale, è vietato utilizzare gli ascensori o montacarichi
- ✓ non tornare indietro per nessun motivo
- ✓ non ostruire il passaggio lungo i corridoi e le varie uscite dello stabile
- ✓ dirigersi verso i Punti di Raduno prestabiliti, per procedere ad un appello nominale di tutti i presenti, e ricevere eventuali istruzioni
- ✓ mettersi a disposizione della Squadra di Emergenza, al fine di fornire tutte le indicazioni utili per un efficace ed efficiente intervento.

3.14 LAVORATORI TUTELATI

Sono tutelati tutti i lavoratori a qualunque titolo dipendenti ed ospiti del committente, i dipendenti delle imprese appaltatrici nonché i lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione di lavori e servizi in appalto o contratti d'opera che si svolgono nell'ambito dell'area del Committente.

Al riguardo, in **Tabella 1** viene riportato l'elenco dei contratti di appalto gestiti nel sito del Committente, e le relative aree interessate ad ogni singolo appalto.

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

CONTRATTI D'APPALTO E D'OPERA DEL CENTRO RICERCHE BRASIMONE

ID	OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO O D'OPERA	AREE DEL SITO INTERESSATE
A.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE IMPIANTISTICHE	TUTTI GLI EDIFICI, IMPIANTI, CAVIDOTTI, STRADE, ETC...
A.2	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPERE EDILI	TUTTI GLI EDIFICI, IMPIANTI, CAVIDOTTI, STRADE, ETC...
A.3	MANUTENZIONE VERDE E PATRIMONIO ARBOREO	AREE A VERDE PATRIMONIO ARBOREO CUNETTE
A.4	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO REFLUI E DEPURAZIONE – CONTROLLO FANGHI	IMPIANTI DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE
A.5	TRASPORTO DEL PERSONALE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI	RETE VIARIA DEL SITO
A.6	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RELATIVO A PULIZIA LOCALI, DISINFESTAZIONE	EDIFICI E LOCALI DEFINITI IN APPALTO
A.7	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE, CONSEGNA E RITIRO CORRISPONDENZA	TUTTI GLI EDIFICI CON UFFICI SEGRETERIA
A.8	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI PER SMALTIMENTO	LOCALI E IMPIANTI DEFINITI IN APPALTO
A.9	SERVIZIO DI LAVANDERIA INDUMENTI	MAGAZZINO GENERALE
A.10	SERVIZI DI MANUTENZIONE ISPETTIVA E/O CONTROLLO DEGLI ASCENSORI E DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO IN USO PRESSO LE STRUTTURE	ASCENSORI; CARRIPONTE
A.11	FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO, GAS INDUSTRIALI E MISCELE PER LABORATORI OFFICINE E IMPIANTI	SERBATOI DI STOCCAGGIO ANTISTANTI LABORATORI, OFFICINE, IMPIANTI
A.12	FORNITURA DI PRODOTTI PETROLIFERI PER RISCALDAMENTO E PER AUTOTRAZIONE	SERBATOI INTERRATI, SERBATOI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE - AUTOPARCO
A.13	MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI	AUTOPARCO
A.14	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	TUTTI GLI EDIFICI DEL SITO
A.15	MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	CENTRALINO PALAZZINA INGRESSO
A.16	REVISIONE, COLLAUDO IDRANTI ED ESTINTORI E LORO RICARICA	TUTTI GLI EDIFICI E IMPIANTI DEL SITO
A.17	MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	TUTTI GLI EDIFICI CON UFFICI SEGRETERIA
A.18	MANUTENZIONE TELEFAX	TUTTI GLI EDIFICI CON UFFICI SEGRETERIA
A.19	SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNO E NOTTURNO	PALAZZINA INGRESSO, RECINZIONE PERIMETRALE, EDIFICI DEL SITO E IMPIANTI
A.20	MANUTENZIONE E MODIFICHE IMPIANTI SPERIMENTALI	HALL IMPIANTI DEFINITI IN APPALTO

TABELLA 1

4. INDICE DELLE INTERFERENZE

Al fine di poter individuare efficaci ed efficienti misure per prevenire eventuali interferenze, è stato definito un “**Indice di Interferenza**” tra i vari Contratti d'appalto o Contratti d'opera in fase di svolgimento nell'ambito del Centro Ricerche ENEA.

Tali indici di interferenza sono stati definiti sulla base dei seguenti parametri:

- ✓ ricognizione per la verifica dell'esistenza dei requisiti minimi di sicurezza e di igiene sul lavoro, con particolare attenzione ai:
 - pericoli per la sicurezza dei lavoratori
 - pericoli per la salute dei lavoratori
 - pericoli dovuti all'organizzazione aziendale
- ✓ individuazione di tutte le situazioni di pericolo in base ai criteri stabiliti dalle leggi vigenti in particolare il D.Lgs.81/2008; NORME C.E.I.; NORME UNI-CIG; NORME UNI macchine; Norme regionali; Norme aziendali ed altre norme particolari inerenti la sicurezza di macchinari specifici e attrezzature specifiche o sostanze specifiche
- ✓ valutazione dei rischi per ogni singolo appalto, effettuata secondo i seguenti parametri:
 - frequenza di esecuzione dei lavori
 - macchinari impiegati nella mansione
 - materie prime e sostanze pericolose impiegate
 - rischi specifici delle attività oggetto dei lavori

Sulla base di quanto precedentemente esposto, sono stati individuati gli “Indici di Interferenza” riportati in Tabella 2.

INDICE DELLE INTERFERENZE		
INDICE GRAVITA'	LIVELLO	CRITERIO
1	TRASCURABILE	Le attività svolte nell'ambito del Contratto d'appalto o d'opera presentano un indice trascurabile di interferenza rispetto ad altre attività svolte da altre Ditte esterne o dal personale del Committente.
2	BASSO	La situazione lavorativa delle attività in appalto presentano caratteristiche tali da non creare interferenze con altre attività svolte da altre Ditte esterne o dal personale del Committente
3	MEDIO	L'attività svolta in appalto, per la specificità dei lavori da svolgere, può creare interferenze con le attività svolte da altre Ditte esterne o dal personale del Committente
4	ALTO	L'attività svolta in appalto, per la specificità dei lavori da svolgere, degli ambienti in cui occorre operare, nonché per la particolarità delle attrezzature utilizzate, è in grado di creare notevoli interferenze con le attività svolte da altre Ditte esterne o dal personale del Committente. <u>In tali casi, bisogna fare esplicito riferimento a particolari procedure operative.</u>
5	MOLTO ALTO	L'attività svolta in appalto è in grado di generare interferenze molto alte con le attività svolte da altre Ditte esterne o dal personale del Committente. Tale situazione si verifica molto raramente, non rientra nelle normali attività lavorative e, qualora fosse evidenziata, <u>risulta essenziale definire puntualmente modalità attuative dei lavori e procedure operative di sicurezza.</u>

TABELLA 2

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

4.1 MISURE GENERALI ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Tutto il personale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi sono soggetti all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni del C.R. BRASIMONE.

Oltre alle misure e cautele dettate da tali regolamenti interni, il personale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi, al fine di eliminare le interferenze derivanti dalle loro reciproche attività, è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni:

- ✓ obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- ✓ divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai propri lavori;
- ✓ obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- ✓ divieto di introdurre, senza specifica autorizzazione sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- ✓ divieto di usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori a quelle indicate in funzione dei luoghi ove sono eseguiti i lavori;
- ✓ divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine e attrezzature;
- ✓ divieto di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono compromettere il lavoro e la sicurezza di altre persone;
- ✓ divieto di compiere lavori usando fiamme libere senza adeguata protezione, o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- ✓ obbligo di usare i necessari dispositivi di protezione individuali;
- ✓ obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi li indossa;
- ✓ divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- ✓ obbligo di impiegare macchine, attrezzature ed utensili rispondenti alle vigenti norme e leggi in materia di sicurezza delle macchine;
- ✓ divieto di compiere su organi in moto qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, etc);
- ✓ divieto di passare sotto carichi sospesi;
- ✓ obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- ✓ obbligo del personale, occupato delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, di essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente la generalità del lavoratore e l'indicazione del relativo datore di lavoro.

4.2 MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Il personale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni del Committente in particolare quelli di seguito riportati.

4.3 RECINZIONI E PERCORSI

Tutta l'area interessata dai lavori dovrà essere interdetta al personale esterno tramite una recinzione e/o segnalata secondo le disposizioni del POS (Piano Operativo di Sicurezza) redatto dall'Impresa appaltatrice.

La recinzione dovrà essere completa di segnalazioni luminose diurne e notturne e dei cartelli indicatori necessari.

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

Gli eventuali accessi di "personale esterno" saranno regolamentati da apposita procedura redatta dalla ditta appaltatrice.

Detto personale potrà accedere nell'area solo durante gli orari di apertura del cantiere dandone comunicazione preventiva ai preposti alla prevenzione e sicurezza dell'impresa

4.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Si intende per segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività, o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o salute sul luogo di lavoro, e che utilizza a secondo dei casi, un cartello, un colore, un segnale, luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale".

La segnaletica di sicurezza è regolamentata dal D.Lgs.81/2008 (Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul Lavoro) che istituisce un vero e proprio sistema formalizzato di comunicazione aziendale, codificando i principi generali, definendo le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e includendo in essa anche le segnalazioni verbali e gestuali, per tutte le attività lavorative.

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, ed in particolare:

- ✓ Vietare comportamenti pericolosi;
- ✓ Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
- ✓ Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza;
- ✓ Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza.

I Datori di Lavoro delle Imprese Appaltatrici hanno l'obbligo di:

- ✓ installare nell'ambito del proprio cantiere la relativa segnaletica di sicurezza;
- ✓ rispettare e far rispettare ai propri dipendenti la segnaletica esistente nel sito presso cui opera.

4.5 VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI

Le aree di lavoro e di passaggio, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati o occupati dai lavoratori delle ditte appaltatrici, durante la loro attività, devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. (D.Lgs.81/08 - Allegato IV requisiti dei luoghi di lavoro - punto 1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi).

Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. (1)

E' opportuno che la larghezza delle vie di circolazione ordinaria per i soli pedoni non sia inferiore ad 1 metro (2).

Se sulle vie di circolazione transitano mezzi di trasporto, la distanza di sicurezza sufficiente per i pedoni deve essere di almeno 1 metro oltre l'ingombro massimo dei mezzi di trasporto, compreso l'eventuale carico. I pavimenti dei locali devono esser fissi, stabili e antisdrucchiolevoli, esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve essere a superficie unita ed impermeabile, e con pendenza sufficiente per avviare rapidamente il liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

¹ D.Lgs.81/08 - ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

² Per aziende con più di 15 dipendenti in edifici già esistenti

Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

4.6 LOCALI IN CUI SI PREVEDE LO STAZIONAMENTO DI VEICOLI CON MOTORE A SCOPPIO ACCESO

In tutti i locali all'interno dei quali le imprese appaltatrici prevedono lo stazionamento di veicoli con motore a scoppio in funzione, dovrà essere installato un idoneo impianto per l'aspirazione degli inquinanti aero dispersi, munito di un adeguato numero di bocchette da collegarsi direttamente agli scappamenti dei veicoli stessi.

Andrà anche verificato il rispetto delle condizioni previste da (3).

4.7 SEPARAZIONE DEI LAVORI NOCIVI

Il datore di lavoro delle imprese appaltatrici è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri, allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni ed esterni (es. operazioni di saldatura, molatura, verniciatura, sabbatura, levigatura, lucidatura, stampaggio, tranciatura, piegatura, ecc.) (D.Lgs.81/08 - ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - punto 2.1. Difesa dalle sostanze nocive)

Per ulteriori indicazioni relative alle lavorazioni nocive si veda ⁽³⁾

4.8 DIFESA DELL'ARIA DAGLI INQUINAMENTI CON PRODOTTI NOCIVI

Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro delle imprese appaltatrici deve adottare provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. (D.Lgs.81/08 - ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - punto 2.1. Difesa dalle sostanze nocive)

L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli ⁽³⁾

4.9 DIFESA CONTRO LE POLVERI

Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. (D.Lgs.81/08 - ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO - punto 2.2. Difesa contro le polveri)

Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.

Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.

(3) D.M. 1 febbraio 1986 "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)


MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

ID	OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO O D'OPERA	AREE DEL SITO INTERESSATE	MISURE SPECIFICHE ADOTTATE
A.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere impiantistiche	Tutti gli edifici, impianti, cavidotti, strade, etc...	4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9
A.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere edili	Tutti gli edifici, impianti, cavidotti, strade, etc...	4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9
A.3	Manutenzione verde e Patrimonio arboreo	Aree a verde patrimonio arboreo cunette	4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.9
A.4	Gestione e manutenzione impianti trattamento reflui e depurazione – controllo fanghi	Impianti depurazione e potabilizzazione	4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7
A.5	Trasporto del personale e manutenzione programmata e straordinaria del parco automezzi	Rete viaria del centro	4.3 - 4.4 - 4.6 - 4.7
A.6	Servizio di igiene ambientale relativo a pulizia locali, disinfestazione	Edifici e locali definiti in appalto	4.3 - 4.4 - 4.5 -
A.7	Servizio postalizzazione, consegna e ritiro corrispondenza	Tutti gli edifici con uffici segreteria	4.4
A.8	Raccolta e trasporto rifiuti per smaltimento	Locali e impianti definiti in appalto	4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9
A.9	Servizio di lavanderia indumenti	Magazzino generale	4.3 - 4.4
A.10	Servizi di manutenzione ispettiva e/o di controllo degli impianti ascensori e dei mezzi di sollevamento in uso presso le strutture	Ascensori; carriponte	4.3 - 4.4 - 4.5
A.11	Fornitura di azoto liquido, gas industriali e miscele per laboratori officine e impianti	Serbatoi di stoccaggio antistanti laboratori, officine, impianti	4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.8
A.12	Fornitura di prodotti petroliferi per riscaldamento e per autotrazione	Serbatoi interrati, serbatoi impianti distribuzione carburante - autoparco	4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.8
A.13	Manutenzione carrelli elevatori	Autoparco	4.6 - 4.7
A.14	Servizio di facchinaggio	Tutti gli edifici del sito	4.3 - 4.4
A.15	Manutenzione affrancatrice postale	Centralino Palazzina Ingresso	4.3 - 4.4
A.16	Revisione, collaudo idranti ed estintori e loro ricarica	Tutti gli edifici e impianti del sito	4.3 - 4.4
A.17	Manutenzione e noleggio fotocopiatrici	Tutti gli edifici con uffici segreteria	4.3 - 4.4
A.18	Manutenzione telefax	Tutti gli edifici con uffici segreteria	4.3 - 4.4
A.19	Servizio di vigilanza diurno e notturno	Palazzina Ingresso, recinzione perimetrale, edifici del sito e impianti	4.4
A.20	Manutenzione e modifiche impianti sperimentali	Hall impianti definiti in appalto	4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9

ALLEGATO 1: PLANIMETRIA DEL SITO E ZONE DI RADUNO

Il Sito è stato suddiviso in 6 aree, (Fig. 1) per ciascuna di essa è individuato un punto di raccolta. Gli edifici sono contraddistinti da numerazione standard riportata sul disegno in figura. Le 6 zone sono sinteticamente le seguenti:

Figura 1



ZONE DI RADUNO		
zona	Aree interessate	Ubicazione
Zona 1	Ingresso - Palazzina ingresso - Villa Ruggeri – Edificio Servizi Tecnici - Sottostazione elettrica	piazzale antistante la Portineria (Palazzina Ingresso)
Zona 2	Baracche ex D.L.PEC, Edificio PEC	parcheggio auto fra la sottostazione e il depuratore
Zona 3	Impianti Espresso Cedi - ISI e aree ad Est ed Ovest degli stessi	parcheggio auto davanti all'edificio Espresso
Zona 4	Impianti CPC 1 ed aree a Est – Sud - Ovest degli stessi	parcheggio auto CPC 1 Sud-Ovest
Zona 5	Area Spiaggioni	guardiola uscita dal Sito lato Ovest
Zona 6	Impianti RSA e zona meteorologica Ovest	parcheggio auto edificio RSA

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

ALLEGATO 2: VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO

VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO

(ART.26 DLgs. 81/08)

LAVORI: _____
IMPRESA: _____
IMPRESA: _____
CONTRATTO: _____

VERBALE RIUNIONE DI COORDINAMENTO N. _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ si è tenuta presso _____ la riunione di coordinamento avente per oggetto _____, al fine di promuovere il coordinamento di cui all'Art.26 del D.Lgs.81/08, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel Documento di valutazione dei rischi relativo alle attività delle imprese appaltatrici del Centro.Ricerche BRASIMONE

Sono presenti:

Impresa _____ Datore Lavoro _____
Impresa _____ Datore Lavoro _____

Per il Committente: _____

In questo incontro ogni intervenuto ha fornito le informazioni riguardanti i rischi che le future fasi lavorative possono comportare con particolare riferimento alle eventuali interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti da ciascuna impresa e nondimeno dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo vengono prese le seguenti ulteriori precauzioni:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Con la firma riportata in calce ciascuno degli intervenuti attesta :

- di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa che rappresentano è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in relazione all'attività di cantiere;

- l'avvenuto coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del cantiere;

- che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività, della formazione dei lavoratori e del rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi.

In corso d'opera, se dovessero venirsi a modificare le condizioni sopraesposte, sarà cura di ciascuna ditta mettere al corrente delle nuove problematiche. Sarà cura di ognuna aggiornare compiutamente il piano di sicurezza e promuovere nuovamente il coordinamento al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuova situazione potrebbe comportare.

In particolare, durante l'incontro, sono state definite le procedure da seguire sino al prossimo incontro di coordinamento come di seguito esposte.

- 1) _____
- 2) _____

Osservazioni: _____

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA 1 _____

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA 2 _____

Oggetto: Documento Unico di Valutazione Rischi per Eliminare le Interferenze (Art.26 del D.Lgs.81/2008)

IL COMMITTENTE _____

ALLEGATO 3. MATRICE INTERFERENZE TRA LE IMPRESE APPALTATRICI

	A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	A.8	A.9	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14	A.15	A.16	A.17	A.18	A.19	A.20
A.1		2	2	1	1	3	3	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3
A.2	2		2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
A.3	2	2		1	1	2	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
A.4	1	1	1		1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A.5	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A.6	3	2	2	2	1		2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3
A.7	3	2	2	2	1	2		2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3
A.8	2	2	1	1	1	2	2		1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
A.9	2	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
A.10	3	1	3	1	1	2	3	2	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	3
A.11	3	2	2	1	1	2	2	2	1	2		1	1	1	1	1	1	1	1	3
A.12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
A.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
A.14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
A.15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
A.16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
A.17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1
A.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
A.19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
A.20	3	2	2	1	1	3	3	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	

Gli "Indici di Interferenza" riportati in Tabella sono stati individuati sulla base dei parametri di riferimento e dei criteri di valutazione riportati nel § 4 del presente documento.

Allegato al DUVRI
MISURE GENERALI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19: ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE DELLE DITTE
ESTERNE CHE OPERANO ALL'INTERNO DEL C.R. Brasimone

Sulla base del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione de virus covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020, e del 18/09/2020 emanato in attuazione della misura contenuta all’articolo 1 comma primo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 si richiede alle imprese appaltatrici i cui operatori accedono al C.R. Brasimone e ai Lab. di Ispra di attenersi alle seguenti **Istruzioni Operative**:

- l’accesso al Centro deve essere limitato a situazioni di effettiva necessità con modalità (orario, percorso ecc.) concordate preventivamente (tramite contatti telefonici, mail) con il Responsabile di Contratto/Direttore dei lavori/CSE;
- il personale dell’impresa dovrà osservare scrupolosamente le misure di precauzione e le raccomandazioni previste dal Ministero della Salute per affrontare l’emergenza COVID-19 in particolare:
 - il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - le regole di igiene delle mani;
 - le regole di igiene respiratoria, in caso di TOSSE/STARNUTI coprirsi con la parte interna del gomito ed utilizzare esclusivamente fazzoletti di carta, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - indossare la mascherina chirurgica fornita esclusivamente dal proprio DL;
 - all’ingresso misurare la temperatura tramite termo scanner indossando la mascherina chirurgica;
 - utilizzare i servizi igienici dedicati alle ditte esterne (edificio 2400 P.T. per il CR ENEA Brasimone ed edificio 14D P.T. Laboratorio ENEA ISPRA).
- Nel caso in cui per casi ‘limitati e strettamente necessari’ per le attività da eseguirsi, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3 e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM.

Fermo restando che per attrezzature, impianti e macchinari (nonché per le relative modalità operative) adottate dall’appaltatore, l’ENEA non è tenuta alla verifica dell’idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore, **si suggerisce**:

- Ogni impresa appaltatrice presente nel C.R. Brasimone, dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc di loro pertinenza (come indicato in Allegato 1 del DPCM 8/3/2020): le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%.
- I mezzi d’opera utilizzati (quali ad es. escavatori, carrelli elevatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante

quadro di comando, volante, maniglie... etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

Restano comunque valide le condizioni generali nei DVRI/PSC/POS.

La ditta appaltatrice

Data:

Per presa visione: